



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

**n. 35 dell' 8 ottobre 2001**

## **Sommario**

- **Premio produttività e servizi resi in alta montagna**
- **Esiste un termine legale entro cui l'ente deve conferire il trattamento definitivo di pensione conseguente al trattamento provvisorio?**
- **Commissione Istituti di Istruzione – approvato il programma per il 3° corso di formazione per allievo vice revisore tecnico**
- **Interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di emolumenti retributivi: chiarimenti importanti**
- **D.L. 28.9.01 n. 335: Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: da oggi tassi ancora più bassi**

## **Premio produttività e servizi resi in alta montagna**

Come preannunciato si è tenuta la riunione presso il Dipartimento con le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il contratto di lavoro finalizzata a stabilire i criteri e le somme da attribuire per gli istituti produttività collettiva e servizi resi in alta montagna previsti nel secondo livello di contrattazione.

Nel corso della riunione è stato deliberato, anche per non prorogare oltre i tempi per l'effettiva erogazione dei benefici, che i requisiti in base ai quali saranno attribuite le due indennità rimangono gli stessi fissati per l'anno 1999.

Per i colleghi che hanno prestato servizi occasionali nelle fasce orarie 19.00 – 01.00 o 01.00 – 7.00 e pertanto sono stati beneficiari delle relative indennità previste, stante l'impossibilità della norma ad accumulare tale indennità con quella della produttività collettiva, si è deciso che coloro i quali hanno effettuato servizi nelle richiamate fasce destinatari dell'indennità per un numero pari al 50% più 1 dei turni complessivamente previsti nell'arco dell'anno questi beneficeranno solo dell'indennità controllo del territorio.

Per gli altri invece le cifre già percepite saranno integrate con una quota della produttività collettiva fino alla concorrenza dell'importo complessivo che verrà stabilito in relazione ai beneficiari individuati.

Pertanto tutti i colleghi che pur operando in servizi stabilmente organizzati nell'arco delle 24 ore (ad esempio piccoli Reparti delle specialità o commissariati) che però non effettuano servizi nelle fasce 19.00–01.00 e 01.00–7.00, ovvero lo fanno solo sporadicamente per esigenze dell'Amministrazione, anche questi dovranno essere segnalati tra i destinatari della produttività collettiva.

In merito l'Amministrazione ha predisposto apposita circolare con la quale chiederà agli uffici periferici di segnalare le richiamate fattispecie e i relativi aventi diritto.

Si soggiunge, infine, che in relazione alle disponibilità economiche presenti sul bilancio del citato accordo di secondo livello la cifra pro capite che verrà erogata dovrebbe essere equivalente all'incirca a quella dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i servizi resi in alta montagna, invece, non vi sono modifiche all'importo da erogare rispetto a quello del 1999.

**Esiste un termine legale entro cui l'ente deve conferire il trattamento definitivo di pensione conseguente al trattamento provvisorio?**

L'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.

Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni".

Con l'art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è stabilito che "Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio.

In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli".

**Commissione Istituti Istruzione: approvato il programma per il 3° corso di formazione per allievo vice revisore tecnico**

Il giorno 3 ottobre 2001 si è svolta la 72° riunione della Commissione Consultiva del Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione.

È stato esaminato ed approvato, dopo ampia discussione, il programma per il 3° corso di formazione per Allievo Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato.

Il corso comincerà il 26 novembre p.v. ed avrà la durata di 12 mesi, di cui 6 teorici presso le Scuole e 6 di esperienza pratica presso gli Uffici periferici.

Saranno interessati 982 colleghi così ripartiti:

- 128 per il settore sanitario e 62 per il settore scientifico presso la Scuola Tecnica di Roma;
- 339 per il settore informatico presso la Scuola Casal Lumbroso

di Roma;

- 175 per il settore motorizzazione presso l'Autocentro di Genova (3 mesi) e la Scuola di Alessandria (gli altri 3 mesi);
- 278 per il settore telecomunicazioni presso la Scuola di Alessandria.

Il 50% dei frequentatori comincerà con i 6 mesi teorici e poi continuerà con quelli pratici presso i citati Uffici di appartenenza; l'altro 50% al contrario, comincerà con la parte pratica presso gli Uffici per poi continuare con i 6 mesi teorici presso le suddette Scuole.

I componenti Siulp della commissione hanno sottolineato la necessità di chiarire esaurientemente i limiti e le caratteristiche degli impieghi nei 6 mesi pratici, la dotazione di libri di testo da effettuare nei tempi opportuni, la previsione di ore destinate allo studio anche nei 6 mesi presso gli Uffici e gli esatti connotati da dare alla importante figura del "tutor" che dovrà seguire gli allievi nella parte pratica.

I 6 mesi teorici presso le Scuole saranno articolati in 3 mesi di carattere generale comuni a tutti e 3 mesi specialistici in funzione del proprio Settore Tecnico di appartenenza.

I programmi ricalcano quelli per i Vice Sovrintendenti con molteplici specificità ed alcune innovazioni quali il monitoraggio sulla conoscenza della lingua inglese in base agli standards europei (che sarà gradualmente esteso a tutto il personale) e l'introduzione delle "Tecniche di guida in servizio di Polizia" finalizzata ad una sorta di specializzazione del personale, già patentato, per la guida dei veicoli di servizio.

Le parti specialistiche, infine, prevedono programmi appositi per ciascun Settore Tecnico.

**Interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di emolumenti**

Gli operatori della Polizia di Stato possono richiedere il beneficio in questione ai sensi della circolare n. 333-G/K1 del 16 giugno 2000 del Ministero dell'Interno, nelle seguenti ipotesi:

- a. ripristino e pagamento di stipendi o di altre indennità a seguito di revoca di sospensione cautelare o provvedimenti similari;
- b. ritardato pagamento di emolumenti da attribuirsi per effetto di estensione extrapartes di pronuncia giurisdizionale contenente

**retributivi:  
chiarimenti  
importanti**

statuizione anche sugli oneri risarcitori nonché di emolumenti scaturenti da pronunce giurisdizionali;

- c. ritardato pagamento di emolumenti arretrati derivanti da ricostruzione di singole posizioni in applicazione di norme già attuate in via generale.

La circolare n. 83/98 del Ministero del Tesoro, indica altresì i criteri per la liquidazione.

“Il decreto 1° settembre 1998, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1998 – emanato in attuazione dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati, in attività di servizio o in quiescenza, delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il regolamento in questione, essendo un provvedimento normativo preordinato alla produzione di norme di attuazione delle disposizioni legislative di cui al citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina anche le situazioni pregresse al 1° gennaio 1995, in adesione al parere n. 135/96 – 819/96 in tale senso espresso dall’adunanza generale del Consiglio di Stato, in data 26 settembre 1996.

Al fine, pertanto, di conseguire una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di massima sottolineando che la liquidazione, ex officio, di detti crediti accessori comporta aggravio di oneri per la finanza statale e pertanto postula l’adozione da parte di codesta amministrazioni, enti ed organismi pubblici di ogni utile intervento per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.

***Criteri per la corresponsione***

1. Le amministrazioni, nell’attivazione d’ufficio delle procedure per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti di cui all’art. 1 del decreto 1° settembre 1998, n. 352, dovranno innanzitutto verificare, in presenza della domanda dell’interessato, che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto sulla sorte secondo l’art. 2948 del codice civile.

2. Nella determinazione del quantum, dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti tardivamente corrisposti, occorre applicare la disciplina vigente all'epoca della maturazione dei singoli ratei, in quanto dal rapporto previdenziale, assistenziale e retributivo non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo.

Si applicheranno, quindi, un diverso tasso di interesse legale a seconda delle misure vigenti nei periodi considerati;

per l'indice ISTAT si applicherà fino al 31 dicembre 1997 quello relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori interessati;

dal 1° gennaio 1998 si applicherà l'indice ISTAT dei prezzi al consumo come stabilito dall'art. 54, comma 2, della legge 31 dicembre 1997, n. 449;

così come si applicherà o meno il cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria.

A quest'ultimo proposito si chiarisce che la disposizione recata dall'art. 22 comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce il divieto di cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria e pertanto spetterà l'interesse legale qualora l'inflazione dovesse risultare inferiore al medesimo, diversamente detta percentuale verrà assorbita da quella rivalutativa che risultasse più elevata.

Circa le scansioni temporali fissati nell'art. 2 del regolamento si sottolinea:

- a. per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 spettano gli interessi legali nella misura del 5% e la rivalutazione monetaria fin al 15 dicembre 1990 e, dal 16 dicembre 1990 in poi spettano i soli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, al 31 dicembre 1996; 5% ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal 1° gennaio 1997);
- b. per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dopo il 16 dicembre 1990 spettano i soli interessi legali.



Pertanto, la data del 16 dicembre 1990 costituisce una linea di discriminazione nel senso che per i periodi anteriori a detta data i ritardi saranno remunerati con i due istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) per quelli successivi verrà corrisposto il solo interesse legale.

Ciò in relazione alla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale dopo l'aumento del saggio di interesse al 10% i crediti accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) attribuiti al dipendente hanno assunto una misura ritenuta eccessiva, non più rapportati a concrete esigenze di salvaguardia della retribuzione reale.

In caso contrario si determinerebbe la indebita locupletazione del creditore in periodi di inflazione calante, nonché riflessi negativi sulla finanza pubblica interessata al perseguimento degli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht.

Ne consegue, pertanto, che il saggio di interesse legale al 10% remunera anche il maggior danno da svalutazione.

- c. per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dal 1° gennaio 1995 in poi spettano i soli interessi legali al tasso vigente (10% fino al 31 dicembre 1996, 5% dal 1° gennaio 1997) o, in alternativa, la rivalutazione monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza all'andamento del tasso di inflazione.
3. Nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le amministrazioni sono tenute ad applicare il regolamento in questione anche in presenza di eventuale giudicato.

**D.L. 28.9.01  
n. 335.  
Disposizioni  
urgenti in  
materia di lavoro  
supplementare  
nei rapporti di  
lavoro a tempo**

Le modifiche all'opzione per il contributo.

La scelta è possibile solo a chi aveva nel '95 meno di 18 anni di anzianità.

Con l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001, è stata disposta "la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (...) a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto".

**parziale e di  
opzione sui  
sistemi di  
liquidazione delle  
pensioni**

Con lo stesso articolo 2, viene fornita una corretta interpretazione dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), a seguito della quale la facoltà di optare per il sistema contributivo non è più consentita a coloro che alla data del 21 dicembre 1995 potevano far valere meno di 18 anni, la "corretta interpretazione" è una vera e propria modifica.

Spetta ora al Parlamento, in occasione della conversione in legge, valutare la correttezza di tale modifica.

Lo stesso decreto legge:

- con l'articolo 1, proroga al 30 settembre 2001 "le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale", vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 61;
- con l'articolo 3, proroga al 28 dicembre 2001 i provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

(2 ottobre 2001)

**Convenzione  
Siulp-EuroCQ:  
da oggi tassi  
ancora più bassi**

Come recentemente annunciato, le già vantaggiose condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, Gruppo Ktesios, leader nel mercato dei finanziamenti ai lavoratori dipendenti sono ulteriormente migliorate (mezzo punto percentuale in meno).

Come specialista dei finanziamenti destinati ai dipendenti della Polizia di Stato, EuroCQ è sempre stata all'avanguardia nell'introdurre le più importanti novità nei servizi finanziari specifici, concedendo per prima i prestiti garantiti Inpdap e, recentemente, erogando prestiti con delega di pagamento, che possono aggiungersi alle cessioni stesse.

Presente con centri operativi su tutto il territorio nazionale, EuroCQ è in grado di offrire, in sole 24 ore, soluzioni finanziarie, con consulenza gratuita, riservate agli iscritti Siulp e meglio illustrate nel prospetto che troverete allegato ed in tutte le bacheche.



**SIULP**

in convenzione con


 Numero verde  
 800 75.44.45

 Uffici operativi  
 di settore  
 per la Polizia di Stato

 Ancona  
 Bari  
 Bologna  
 Cagliari  
 Catania  
 Civitavecchia  
 Cosenza  
 Firenze  
 Genova  
 La Spezia  
 Milano  
 Napoli  
 Olbia  
 Palermo  
 Sassari  
 Taranto  
 Torino  
 Trapani  
 Udine  
 Venezia

 AFFILIATO KTESIOS  
 UNICA AGENZIA  
 DI SETTORE  
 PER LA POLIZIA  
 DI STATO

## I finanziamenti facili, rapidi ed economici

### Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

GARANTITE INPDAP

Ecco alcuni esempi

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
10.000.000	212.000	127.000
15.000.000	318.000	189.000
20.000.000	424.000	254.000
25.000.000	530.000	320.000
30.000.000	619.000	385.000
35.000.000	718.000	448.000
40.000.000	825.000	504.000
45.000.000	938.000	569.000
50.000.000	985.000	625.000

Alle suddette rate vanno aggiunti i costi minimi delle garanzie INPDAP, che sono del 2% su 5 anni e del 3,5% su 10 anni. Fogli analitici esposti in agenzia.

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,300% (riferito al periodo lug./sett. 2001)

### Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3336/X4.1 del 21/12/2000)

Ecco alcuni esempi

NETTO	in 36 mesi	in 48 mesi	in 60 mesi
7.000.000	235.000	189.000	163.000
9.000.000	300.000	242.000	201.000
12.000.000	406.000	322.000	278.000
18.000.000	627.000	492.000	418.000
22.000.000	737.000	592.000	508.000
24.000.000	795.000	647.000	540.000
27.000.000	897.000	718.000	625.000
32.000.000		845.000	740.000
37.000.000		975.000	850.000
41.000.000			905.000

Esempi calcolati su un dipendente con 30 anni di età e 10 anni di servizio. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 14,420% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (comprensivo di tutti i costi e oneri e quindi anche delle polizze assicurative). I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre lug./sett. 2001)

Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

 VERDE  
**800 75 44 45**

 WWW.  
**eurocq.it**

 Direzione generale  
 di Roma  
 Lungotevere di Pietra Papa, 21  
 00146 Roma  
 telefono 06 55381111  
 numero verde 800 75.44.45

 Agenzia di settore 1  
 Milano  
 via Giacomo Leopardi, 14  
 20123 Milano  
 telefono 02 43911423  
 fax 02 43317782

 Agenzia di settore 2  
 Palermo  
 Via Emerico Amari, 38  
 90100 Palermo  
 numero verde  
 800 75.44.45

 Agenzia di settore 3  
 Trapani  
 Via Nicolò Fabrizi, 3  
 91109 Trapani  
 numero verde  
 800 75.44.45

# ABBIAMO RIDOTTO I TASSI DELLO 0,50%